

TRA GIURISPRUDENZA INGLESE E DIRITTI EUROPEI: QUATTRO SENTENZE DELLA NUOVA *SUPREME COURT*

di Alessandro E. Basilico,
dottorando in Diritto costituzionale, Università degli Studi di Milano

SOMMARIO: Introduzione. – 1. Impossibilità di interrogare un testimone a carico e «*fair trial*»: la guerra delle Corti. – 1.1. Il caso di specie. – 1.2. La sentenza della Corte europea sul caso *Al-Khawaja*. – 1.3. La scelta della *Supreme Court* di non seguire la via indicata da Strasburgo. – 1.4. Il «*fair trial*» tra *common law* e *civil law*. – 1.5. L'interpretazione data all'art. 6 CEDU dalla *Supreme Court*. – 2. Il delicato equilibrio tra diritto al rispetto della vita privata e altri interessi pubblici. – 2.1. Diritto al rispetto della vita privata e *disclosure* del certificato penale. – 2.2. La legislazione inglese sul tema. – 2.3. L'applicabilità dell'art. 8 CEDU. – 2.4. Rispetto della vita privata ed esigenze sociali: la giurisprudenza inglese. – 2.5. La posizione della *Supreme Court*. – 2.6 Diritto al rispetto della vita privata e obbligo di comunicare la propria dimora – 2.7 La giurisprudenza nazionale sul tema – 2.8 I precedenti della Corte europea dei diritti dell'uomo – 2.9 La sentenza della Corte d'Appello – 2.10 La sentenza della *Supreme Court* – 3. La democrazia sull'Isola di Sark. – 3.1. Il caso di specie. – 3.2. I sistemi costituzionale ed elettorale dell'Isola di Sark. – 3.3. L'applicabilità della CEDU alle *Channel Islands*. – 3.4. Molto rumore per nulla. – Osservazioni conclusive.

1

Introduzione

Istituita dal *Constitutional Act* del 2005, la *Supreme Court* ha uno scopo ambizioso: realizzare una più marcata distinzione tra i poteri dello Stato e assicurare così una maggiore garanzia dei diritti fondamentali riconosciuti dalla Convenzione europea, che è divenuta applicabile nell'ordinamento inglese in seguito allo *Human Rights Act* del 1998.

Quest'ultima legge ha rappresentato una vera e propria rivoluzione per l'ordinamento inglese, non solo perché lo ha fornito di un catalogo scritto di diritti fondamentali, quelli della CEDU, ma anche perché ha previsto una sorta di *judicial review of the law*.

Lo *Human Rights Act* (1998), infatti, ha stabilito che le leggi britanniche devono essere lette e applicate dai giudici in un modo che sia compatibile con (il giurista italiano direbbe «conformemente a») i diritti garantiti dalla Convenzione (*sec. 3*), tenendo conto della giurisprudenza di Strasburgo (*sec. 2*).

Se però le disposizioni nazionali, in virtù del loro tenore letterale, risultano inconciliabili con le norme convenzionali, le Corti inglesi (non solo la *Supreme Court*, ma anche le Corti d'Appello e persino le *High Courts*) possono emanare una «*declaration of incompatibility*» (*sec. 4*).

Questa dichiarazione non priva le norme della loro validità e non produce effetti nel giudizio in cui è stata emessa, tuttavia il governo può con un proprio atto apportare le modifiche necessarie ad armonizzarle con la Convenzione (*sec. 10*) e, a quanto risulta, sinora vi ha sempre provveduto (è

fatta salva, naturalmente, la possibilità che sia il Parlamento stesso a emendare la legge dichiarata incompatibile con la CEDU).

Nella terra della *Sovereignty of the Parliament* – in cui al legislatore dell'oggi non è consentito vincolare quelli di domani – il fatto che le Corti possano sottoporre la legge al loro giudizio costituiva senza dubbio una vera e propria rivoluzione.

Tuttavia, la possibilità di sindacare le leggi alla luce dei diritti fondamentali risultava sminuita, anche simbolicamente, dal fatto che la suprema istanza giurisdizionale del Paese esercitata anche la funzione legislativa e, quindi, appariva priva della necessaria terzietà.

Come è noto, la *House of Lords*, che era posta al vertice del sistema giudiziario britannico, con la competenza principale di giudicare sulle impugnazioni proposte nei confronti delle decisioni emesse dalle Corti d'Appello, costituisce uno dei due rami di cui si compone il Parlamento inglese.

All'esigenza di assicurare una maggiore indipendenza al supremo giudice del Paese ha dato risposta il *Constitutional Reform Act* del 2005 (*sec. 23 e ss.*), con l'istituzione di una *Supreme Court* totalmente separata dal Parlamento, al quale sono state attribuite le competenze giurisdizionali in precedenza esercitate dalla *House of Lords*.

Per ora, gli elementi di discontinuità rispetto al sistema precedente sono relativamente tenui: si pensi che la *Supreme Court* è composta dagli stessi *Law Lords* che costituivano il *Judicial Committee*, l'organo della *House of Lords* che ne esercitava in concreto le funzioni giudiziarie.

Nonostante questo c'era una comprensibile curiosità intorno alle prime pronunce del nuovo collegio, che ha inaugurato i lavori il 1 Ottobre 2009.

Questo contributo esamina quattro delle prime sentenze emesse dalla *Supreme Court*, ponendo una particolare attenzione alle modalità con le quali essa applica la legislazione nazionale alla luce delle norme della Convenzione europea dei diritti dell'Uomo e della giurisprudenza della Corte di Strasburgo.

Il tema riveste un interesse particolare per i giuristi italiani che, a seguito della riforma costituzionale che ha modificato l'art. 117.1 Cost. e delle sentenze 348 e 349 del 2007 della Corte costituzionale, sono chiamati a tener conto dei diritti garantiti dalla CEDU e della giurisprudenza della Corte europea.

In particolare, i giudici comuni hanno l'obbligo da un lato di interpretare le leggi italiane conformemente alle norme convenzionali, dall'altro di sollevare questione di legittimità costituzionale quando quest'operazione non sia possibile, dato il tenore letterale delle disposizioni nazionali applicabili.

La Corte costituzionale, dal suo canto, deve interpretare le norme CEDU per utilizzarle quale parametro interposto nel giudizio di costituzionalità *ex art. 117.1 Cost.*

L'esperienza della *Supreme Court* può offrire a entrambi un utile termine di paragone.

Infatti, se questo collegio è di nuova istituzione, è invece consolidata l'applicazione della CEDU da parte della giurisprudenza britannica.

Inoltre, la tradizionale attitudine dei giuristi di *common law* a utilizzare i precedenti a fini argomentativi consente loro di far mostra di un'invidiabile dimestichezza anche con le sentenze della Corte di Strasburgo.

Tra i casi esaminati, il primo riguarda l'art. 6 CEDU: la *Supreme Court* si confronta con la Corte di Strasburgo circa la possibilità di fondare la condanna di un imputato sulle dichiarazioni di testimoni che non sono stati esaminati nel corso del giudizio.

Il secondo e il terzo attengono al corretto bilanciamento da instaurare tra il diritto al rispetto della vita privata (art. 8 CEDU) e altri interessi meritevoli di tutela da parte dell'ordinamento. Si vedrà come la Corte giunga a conclusioni differenti nonostante le affinità tra i due casi.

Infine, si esamina una sentenza sulla compatibilità tra la presenza, in un'assemblea legislativa elettiva, di personalità che non sono state votate dai cittadini e il principio democratico (art. 3 Prot. 1 CEDU).

1. Impossibilità di interrogare un testimone a carico e «*fair trial*»: la guerra delle Corti

1.1 Il caso di specie

Il caso *R. v. Horncastle* offre alla *Supreme Court* l'opportunità d'intraprendere una vivace dialettica con la Corte europea dei diritti dell'Uomo¹.

La problematica giuridica sottesa al ricorso, infatti, era stata oggetto di una recente sentenza della Corte di Strasburgo, le cui argomentazioni non erano state condivise dal governo inglese, che aveva chiesto alla Grande Camera di riesaminarla.

In due diversi processi penali, gli imputati erano stati condannati in base alle dichiarazioni di testimoni che, per motivi diversi – nel primo caso, il teste era deceduto; nel secondo, temeva per la propria incolumità, qualora avesse deposto in aula –, non erano stati interrogati durante il processo. In entrambi i giudizi, le dichiarazioni di queste persone erano state lette alla giuria e, per questo motivo, i ricorrenti lamentavano la lesione del diritto a un «*equo processo*» («*fair trial*») garantito loro dall'art. 6 CEDU.

In particolare, essi si appellavano al comma III, lett. d): «*Ogni accusato ha diritto di [...] esaminare o far esaminare i testimoni a carico*».

¹ *R. v. Horncastle* [2009] UKSC 14.

1.2 La sentenza della Corte europea sul caso *Al-Khawaja*: la «*sole or decisive rule*»

Due casi pressoché identici erano stati esaminati dalla Corte europea dei diritti dell'Uomo nella sentenza *Al-Khawaja*².

Il giudice di Strasburgo, per risolvere la controversia, si era richiamato al proprio precedente nel caso *Lucà*, nel quale aveva affermato il principio per cui all'accusato deve essere data un'adeguata possibilità di confutare le dichiarazioni a carico, e ne aveva tratto un corollario:

«where a conviction is based solely or to a decisive degree on depositions that have been made by a person whom the accused has had no opportunity to examine or to have examined [...] the rights of the defence are restricted to an extent that is incompatible with the guarantees provided by Article 6»³.

Il governo britannico sosteneva che quell'affermazione non dovesse leggersi come espressione di una regola assoluta e che le dichiarazioni delle parti assenti al processo fossero ammissibili, anche quando costituivano la sola o decisiva prova a sostegno dell'accusa, se vi erano fattori idonei a bilanciare questa compressione dei diritti di difesa.

La Corte europea aveva respinto la tesi inglese, affermando che difficilmente si sarebbero potuti trovare elementi tali da giustificare una simile violazione dell'art. 6 CEDU.

Un'ipotesi poteva essere quella in cui il testimone teme di deporre a causa di una minaccia fatta dallo stesso imputato⁴. Nel caso di specie, tuttavia, i vari contrappesi individuati dal governo – la corretta applicazione della legge da parte del giudice e l'ammonizione fatta alla giuria di tener conto, nell'apprezzamento delle deposizioni, del fatto che l'imputato non aveva potuto controinterrogare i testi – erano considerati elementi dal peso limitato e comunque non in grado di giustificare l'ammissione della deposizione scritta, né individualmente né cumulati⁵.

La sentenza *Al-Khawaja* riaffermava con chiarezza la «*sole or decisive rule*», già enunciata in pronunce precedenti, che vieta l'ammissibilità in giudizio delle dichiarazioni dei soggetti che l'imputato non ha potuto controinterrogare, se esse costituiscono l'unica prova o la prova decisiva a sostegno dell'accusa.

Si tratta di una norma che contrasta con i secolari principi del *common law* e, per questo motivo, il governo inglese ha immediatamente chiesto *ex art.* 43 CEDU che il caso fosse

² ECtHR 20 gennaio 2009, *Al-Khawaja v. UK*.

³ ECtHR 27 febbraio 2001, *Lucà v. Italy*, pt. 40.

⁴ ECtHR 20 gennaio 2009, *Al-Khawaja v. UK*, pt. 37.

⁵ ECtHR 20 gennaio 2009, *Al-Khawaja v. UK*, pt. 40.

riesaminato dalla Grande Camera e il 1 marzo 2010 il collegio competente ha accolto la richiesta di rinvio.

1.3 La scelta della *Supreme Court* di non seguire la via indicata da Strasburgo

La presa di posizione della *Supreme Court* nel giudizio *R. v. Horncastle* può essere letta come un'autorevole invito, rivolto alla Grande Camera, a rivedere la sentenza contestata.

È lo stesso collegio inglese ad ammetterlo con sincerità, affermando che casi come quello di specie offrono occasioni che debbono essere colte al fine di dare alla Corte europea l'opportunità di riconsiderare le peculiarità del caso di specie e di instaurare un proficuo dialogo tra giurisdizioni⁶.

Nel caso affrontato dalla *Supreme Court*, la difesa sosteneva che la sentenza *Al-Khawaja* dovesse considerarsi determinante al fine di assolvere l'imputato, alla luce della *section 2.1* dello *Human Rights Act*, in base alla quale i giudici britannici «*must take into account any judgment*» della Corte di Strasburgo.

Non è dello stesso avviso Lord Phillips, presidente della *Supreme Court* e autore di un'*opinion* che gode dell'approvazione unanime del collegio⁷: l'obbligo di tener conto della giurisprudenza europea sussisterebbe solo con riferimento ai principi da essa chiaramente stabiliti. Ci potrebbero essere, però, delle «*rare occasions*» in cui sussista il giustificato il timore che una decisione della Corte di Strasburgo non abbia sufficientemente apprezzato o soppesato aspetti particolari del processo inglese⁸.

In tali circostanze, la massima giurisdizione del Regno Unito si ritiene esentata dal dovere di seguire la via indicata da Strasburgo, purché sappia adeguatamente motivare questa presa di posizione.

Il bivio in cui le strade della *Supreme Court* e della Corte europea si dividono è rappresentato dalla «*sole or decisive rule*».

Una regola che, secondo i giudici inglesi, è stata introdotta dalla giurisprudenza europea «*without discussion of the principle underlying it*»⁹ e, soprattutto, senza tenere in adeguata considerazione le peculiarità del diritto inglese.

In Gran Bretagna, il risultato al quale mira la Corte di Strasburgo, la «*fairness*» del processo, è raggiunto anche in assenza di una simile norma, la cui introduzione creerebbe anzi gravi difficoltà pratiche¹⁰. A dimostrazione di questo, la *Supreme Court* si concede un *excursus* sulle caratteristiche

⁶ *R. v. Horncastle* [2009] UKSC 14, pt. 11.

⁷ Si noti come il fatto che l'*opinion* sia redatta dal Presidente del collegio e, soprattutto, che non ci siano opinioni dissenzienti rafforzi il tentativo di influenzare la giurisprudenza europea.

⁸ *R. v. Horncastle* [2009] UKSC 14, pt. 11.

⁹ *R. v. Horncastle* [2009] UKSC 14, pt. 14.

¹⁰ *ibidem*.

della procedura penale britannica, peraltro necessario a giustificare la presa di distanza dalla Corte europea.

1.4 II «*fair trial*» tra *common law* e *civil law*

In primo luogo, il processo penale inglese, a differenza della maggior parte di quelli continentali, è accusatorio: il giudizio sulla colpevolezza dell'imputato è rimesso a un «*lay tribunal*»¹¹ (una giuria, nel caso dei reati più gravi, e un magistrato, per quelli meno gravi), che giudica sulla base delle prove che gli vengono presentate.

Con tono didattico, la *Supreme Court* ricorda che vi è un vasto *corpus* di norme volte ad assicurare all'imputato un «*fair trial*»: alcune di esse riguardano la procedura, altre l'ammissibilità delle prove, altre ancora le modalità con le quali è possibile giungere a un giudizio di colpevolezza. La seconda delle tre categorie è particolarmente rilevante nel caso di specie.

Per quanto attiene all'ammissibilità delle prove, il giudice «*act as gatekeeper*»¹², selezionando solo le prove migliori, cioè le più verosimili, da porre all'attenzione della giuria.

Ciò porta a escludere l'*hearsay evidence*, cioè le prove «indirette», tra cui sono da annoverarsi le dichiarazioni dei soggetti assenti al processo.

Nel corso degli anni, la giurisprudenza, notando che questo divieto talvolta rappresentava «*an obstacle in arriving at the truth that could not be justified*»¹³, ha individuato alcune eccezioni.

Si è cominciato col consentire al testimone, durante la deposizione fatta di fronte al giudice, di rileggere le dichiarazioni che aveva rilasciato nella fase delle indagini, e si è giunti ad ammettere che, in caso di morte o di malattia, la deposizione orale del teste impossibilitato a presentarsi in aula potesse essere sostituita da una dichiarazione scritta che, in quel caso, era la miglior prova possibile.

Questo patrimonio giurisprudenziale è stato infine codificato dal *Criminal Justice Act* del 2003 in cui, posta la regola della generale inammissibilità della *hearsay evidence*, si sono stabilite svariate eccezioni, che consentono di produrre in giudizio la dichiarazione scritta di una persona deceduta o che teme per la propria incolumità, a condizione che si tratti di testimonianze che sarebbero ammissibili nel caso in cui dovessero essere presentate oralmente e che non siano anonime¹⁴.

In tali situazioni, norme particolari assicurano l'equità del processo: non solo l'imputato può presentare qualunque prova che sarebbe stata ritenuta ammissibile se il teste fosse stato presente, ma può presentare anche elementi a supporto di tesi che, normalmente, dovrebbero costituire

¹¹ *R. v. Horncastle* [2009] UKSC 14, pt. 17.

¹² *R. v. Horncastle* [2009] UKSC 14, pt. 20.

¹³ *R. v. Horncastle* [2009] UKSC 14, pt. 27.

¹⁴ *Criminal Justice Act* (2003), sec. 116.

l'oggetto di una domanda da rivolgergli. Con la conseguenza, secondo la *Supreme Court*, che l'accusato è posto in una situazione migliore di quella in cui si sarebbe trovato se il teste a carico si fosse presentato, perché quest'ultimo non ha la possibilità di raccontare la propria versione dei fatti alla luce degli elementi presentati in giudizio dalla difesa.

Inoltre, il giudice può dichiarare l'estinzione del giudizio se l'accusa si fonda totalmente o parzialmente su un'*hearsay evidence* poco credibile e questo costituisce un'importante deroga al principio, tipico del *common law*, in base al quale la valutazione sulle prove è attribuita alla giuria in via esclusiva.

Infine, si prevede che il giudice possa escludere qualunque prova a carico (ma non quelle a discarico), la cui ammissione renderebbe non equo il processo.

La *Supreme Court* conclude che, nel sistema di *common law*¹⁵, non esiste alcuna «*sole or decisive rule*», ma quest'assenza è compensata da un insieme di istituti volti a controbilanciare l'impossibilità, per l'imputato, di controinterrogare il teste a carico.

La *Supreme Court*, esposto il sistema britannico, lo raffronta con i modelli di *civil law* e, in particolare, con il procedimento penale francese.

Quest'ultimo si divide in tre fasi: le indagini, condotte dalla polizia sotto la supervisione del *ministère public*, volte a individuare un sospetto; la fase istruttoria, guidata dal *juge d'instruction*, finalizzata all'accertamento dei fatti; il processo vero e proprio.

La *Supreme Court* ne tratteggia un quadro a tinte fosche, soprattutto con riguardo alla fase istruttoria:

«*The "instruction" was conducted in private episodically, often over many months, during which time the suspect might be held in detention. It included repeated interrogations of the suspect, who seldom exercised his right to remain silent. It included examination of witnesses in the absence of the suspect and his lawyer. [...] Interrogations or examinations were not recorded verbatim, but in the form of a summary of the evidence given. [...] The reports of the Strasbourg cases show that evidence given during the instruction by witnesses whom the defendant had had no chance to question was frequently used at the trial. There was no bar to the reception of hearsay evidence*»¹⁶.

¹⁵ Diversa, tuttavia, è la situazione negli Stati Uniti, dove il VI emendamento alla Costituzione, che prevede il diritto dell'imputato «*to be confronted with the witness against him*», è stato interpretato in un modo da negare l'ammissibilità di ogni testimonianza in cui il dichiarante non potesse essere esaminato in aula (*U.S. Supreme Court* 8 marzo 2004, *Cawford v. Washington*).

¹⁶ *R. v. Horncastle* [2009] UKSC 14, pt. 60.

La tesi che la *Supreme Court* intende dimostrare, con una punta di orgoglio patriottico¹⁷, è che la regola posta dall'art. 6.3 CEDU sia destinata più ai Paesi di *civil law*, nei quali il processo spesso è tutt'altro che equo, che al Regno Unito, la cui tradizione giuridica assicura da secoli un *fair trial* all'accusato.

1.5 L'interpretazione data all'art. 6.3 CEDU dalla *Supreme Court*

Secondo il supremo collegio, l'art. 6.3 CEDU riguarderebbe la *fairness* del processo da un punto di vista generale e, quindi, non potrebbe costituire la base per un penetrante scrutinio delle norme procedurali nazionali volte a regolare le situazioni in cui, semplicemente, non è possibile che l'imputato interroghi i testi a carico.

Si tratta di una tesi che era stata già sostenuta dalla *House of Lords*:

«While, therefore, the Strasbourg jurisprudence very strongly favours the calling of live witnesses, available for cross-examination by the defence, the focus of its inquiry [...] is not on whether there has been a deviation from the strict letter of article 6(3) but on whether any deviation there may have been has operated unfairly to the defendant»¹⁸.

8

A sostegno di quest'interpretazione, la *Supreme Court* cita diverse sentenze precedenti al caso *Al-Khawaja*¹⁹.

La Corte di Strasburgo, per esempio, ha riconosciuto che può considerarsi giustificata la decisione di non chiamare a deporre un testimone, se questi teme le conseguenze che potrebbero derivarne. In tali casi, secondo la *Supreme Court*, occorre tener conto non solo dei diritti dell'imputato, ma anche di quelli del testimone e della vittima²⁰.

Inoltre, nella sentenza *Kostovski*, può rinvenirsi l'affermazione secondo cui l'ammissibilità delle prove costituisce materia affidata ai legislatori nazionali e il compito della Corte europea è solamente controllare che il processo, «*considered as a whole*» sia giusto²¹. L'uso come prova delle

¹⁷ In un passaggio della sentenza, dopo aver decantato la vastità della produzione dottrinale inglese sull'ammissibilità della prova, Lord Phillips si domanda retoricamente: «*I am not aware that the civil law systems have a comparable body of jurisprudence*», *R. v. Horncastle* [2009] UKSC 14, pt. 23.

¹⁸ *Grant v. The Queen* [2006] UKPC 2, pt. 17.

¹⁹ La *Supreme Court* si riferisce ai casi ECtHR 7 agosto 1996, *Ferrantelli and Santangelo v. Italy* (morte del testimone); ECtHR (Commission) 27 maggio 1997, *Trivedi v. UK* (malattia); ECtHR 28 agosto 1992 *Artner v. Austria* (irreperibilità del teste).

²⁰ La *Supreme Court* cita *Lucà v. Italy*: in quel caso, il testimone si era rifiutato di deporre pubblicamente in alcuni processi contro soggetti appartenenti ad associazioni a delinquere di stampo mafioso, temendo per la propria incolumità.

²¹ ECtHR 20 novembre 1989, *Kostovski v. The Netherlands*, pt. 39.

dichiarazioni ottenute in una fase antecedente al processo non sarebbe in sé contrario all'art. 6.3 CEDU, purché i diritti di difesa siano rispettati²².

Quest'atteggiamento flessibile, che evidentemente incontra l'apprezzamento dei giudici britannici, è venuto meno in seguito all'ingresso della «*sole or decisive rule*» nella giurisprudenza europea: nella sentenza *Doorson* si disse che «*a conviction should not be based either solely or to a decisive extent on anonymous statements*»²³.

La *Supreme Court* osserva criticamente che i giudici di Strasburgo «*gave no explanation for the sole or decisive rule*»²⁴, che peraltro potrebbe essere considerata un mero *obiter dictum*, se non fosse stata ripetuta in casi successivi.

Tuttavia nemmeno in questi, secondo i giudici inglesi, la Corte europea ha spiegato perché una condanna basata *in parte* sulle dichiarazioni di un testimone che non ha partecipato personalmente al processo sarebbe compatibile con l'art. 6 CEDU mentre, al contrario, qualora tali dichiarazioni costituiscono il fondamento esclusivo della decisione, vi sarebbe violazione.

Secondo Lord Phillips, la *sole or decisive rule* darebbe luogo a un paradosso: più convincente (e, quindi, decisiva) è una dichiarazione scritta, meno sarebbe possibile utilizzarla come fondamento di una condanna.

Il Presidente della *Supreme Court*, concludendo, si dice persuaso che la Corte di Strasburgo abbia tracciato la distinzione tra le situazioni in cui la dichiarazione del teste assente è *una* delle prove e quelle in cui è l'unica prova o quella decisiva, sulla base della premessa che una condanna fondata sulle dichiarazioni di un testimone che è rimasto anonimo o che non è stato controinterrogato dall'accusato «*will not be safe*»²⁵.

A sostegno di questa sua convinzione, il redattore della sentenza adduce innanzitutto la considerazione che non vi sarebbe nulla di intrinsecamente *unfair* nel prendere in esame le dichiarazioni di un testimone che semplicemente non è possibile chiamare in giudizio.

In secondo luogo, l'enfasi che la Corte di Strasburgo comprensibilmente pone sulla necessità che l'apparato probatorio sia credibile sarebbe fonte della sfiducia verso ogni tipo di «prova indiretta».

La *Supreme Court* si produce quindi in una penetrante critica della giurisprudenza *Al-Khawajia*, offrendo alla Grande Camera (e al governo che si trova a dover preparare il ricorso contro quella sentenza) una vasta serie di argomenti da prendere in considerazione²⁶.

²² ECtHR 20 novembre 1989, *Kostovski v. The Netherlands*, pt. 41.

²³ ECtHR 26 marzo 2003, *Doorson v. The Netherlands*, pt. 76.

²⁴ *R. v. Horncastle* [2009] UKSC 14, pt. 80.

²⁵ *R. v. Horncastle* [2009] UKSC 14, pt. 86.

²⁶ Lord Brown, autore dell'unica *cuncurring opinion* della sentenza (pochi paragrafi che, più che indicare un percorso argomentativo alternativo per giungere al medesimo dispositivo, sembrano voler svelare il reale intento perseguito dalla *Supreme Court*), si chiede:

Il passaggio cruciale di quella sentenza²⁷, quello nel quale era citata la decisione sul caso *Lucà*, è sottoposto a uno scrutinio particolarmente severo. Secondo i giudici inglesi, contrariamente a quanto affermato dalla Corte europea, la *sole or decisive rule* non è affatto il corollario del diritto dell'accusato di confutare le dichiarazioni fatte a suo carico. La regola contestata non è rinvenibile nel testo dell'art. 6.3 CEDU, ma è un prodotto della giurisprudenza della Corte di Strasburgo. Una giurisprudenza che, secondo la *Supreme Court*, si è sviluppata per lo più in casi riguardanti i sistemi di *civil* e senza tenere in adeguata considerazione le garanzie approntate dalla procedura penale inglese al fine di evitare un *unfair trial*.

Per tutte queste considerazioni, la *Supreme Court* ritiene di non dover applicare la *sole or decisive rule* al caso di specie e, di conseguenza, rigetta l'appello.

2. Il delicato equilibrio tra diritto al rispetto della vita privata e altri interessi pubblici

2.1 Diritto al rispetto della vita privata e *disclosure* del certificato penale

Nel caso *R. v. Commissioner of Police for the Metropolis*, la *Supreme Court* si trova a dover bilanciare il diritto al rispetto della vita privata (art. 8 CEDU) con l'interesse pubblico alla protezione dell'infanzia²⁸.

La ricorrente lavorava come assistente in una scuola, col compito di sorvegliare i bambini durante la pausa per il pranzo, evitando che uscissero dal cortile e che litigassero. Questi compiti erano svolti insieme ad altre quattro colleghe.

Poco dopo l'assunzione, il datore di lavoro aveva chiesto alla polizia il suo «*certificato penale generale*» («*enhanced criminal record certificate*»), un documento contenente tutti i dati relativi a una certa persona registrati negli archivi pubblici.

Quando il certificato era stato rilasciato, al suo interno non si erano rinvenute condanne tuttavia, nella sezione intitolata «*Altre informazioni rilevanti rilasciate a discrezione dell'ufficiale di polizia*», era annotato: «*the applicant had failed to exercise the required degree of care and supervision*»²⁹ del proprio figlio. Anni prima, infatti, i servizi sociali avevano rilevato che la ricorrente esercitava uno scarso controllo sul ragazzo, il quale era spesso assente da scuola, teneva un comportamento aggressivo, era stato fermato diverse volte dalla polizia e, infine, condannato a tre anni di detenzione in un carcere minorile.

«I recognise, however, the distinct possibility that the Strasbourg Court in *Al-Khawaja* really did intend to lay down an absolute principle. [...] In this event the question then arises: what should this Court do? Should we accept and apply this absolute principle [...] or should we instead decline to follow the Strasbourg decision in *Al-Khawaja* and in effect join with the United Kingdom Government in inviting the Grand Chamber to overrule it?», *R. v. Horncastle* [2009] UKSC 14, pt. 117.

²⁷ ECtHR 20 gennaio 2009, *Al-Khawaja v. UK*, pt. 36.

²⁸ *R. v. Commissioner of Police of the Metropolis*, [2009] UKSC 3.

²⁹ *R. v. Commissioner of Police of the Metropolis*, [2009] UKSC 3, pt. 15.

In considerazione della segnalazione, il datore di lavoro aveva licenziato la ricorrente.

La ricorrente aveva impugnato la decisione del *Commissioner*³⁰ di diffondere quell'informazione, sostenendo che fosse stato violato il suo diritto al rispetto per la vita privata, riconosciuto dall'art. 8 CEDU.

In base allo *Human Rights Act* (1998), infatti, gli atti dei poteri pubblici contrastanti con un diritto garantito dalla Convenzione sono illegittimi (*sec. 6*) e chi ne è stato «vittima» – ai sensi dell'art. 34 CEDU – può agire contro la pubblica autorità che ha emanato il provvedimento (*sec. 7*).

Tuttavia, tanto il giudice di primo grado, quanto la Corte d'Appello avevano rigettato il ricorso.

2.2 La legislazione inglese sul tema

Le norme sulle quali si fondava la decisione contestata sono contenute nella parte V del *Police Act* (1997) che, a certe condizioni, consente il rilascio («*disclosure*») delle informazioni relative ai trascorsi giudiziari di una persona, se esse sono necessarie a fini lavorativi e, in particolare, per valutarne l'idoneità a svolgere mansioni che comportano «*regularly caring for, training, supervising or being in sole charge of persons aged under 18*»³¹.

In questo certificato, oltre alle informazioni strettamente inerenti ai rapporti con la giustizia penale, sono inseriti anche dati ulteriori, se l'ufficiale di polizia ritiene possano essere interessanti in considerazione dello scopo per cui ne viene chiesto il rilascio.

2.3 L'applicabilità dell'art. 8 CEDU

La questione giuridica posta all'attenzione della *Supreme Court* riguarda la compatibilità di tale normativa con il diritto al rispetto della vita privata (art. 8 CEDU).

Lord Hope, autore dell'*opinion* maggioritaria, analizza innanzitutto il modo con cui la *section 115* del *Police Act* è interpretata dalla giurisprudenza, notando come questa dia priorità agli interessi dei bambini e, più in generale, delle persone che si trovano in una situazione di «vulnerabilità».

L'amministrazione sosteneva che i diritti riconosciuti dall'art. 8 CEDU non fossero stati «coinvolti» («*engaged*»)³², perché le informazioni inseribili nel certificato erano già di pubblico dominio e, inoltre, la decisione finale sulla loro rilevanza era lasciata al datore di lavoro.

³⁰ Il *Commissioner of Police of the Metropolis* è il capo della polizia della città di Londra.

³¹ *Police Act* (1997), *sec. 115*.

³² *R. v. Commissioner of Police of the Metropolis*, [2009] UKSC 3, pt. 22.

La *Supreme Court* respinge questa tesi, bacchettando la difesa del *Commissioner* anche per il termine usato, che «*it does not form part of the vocabulary of the European Court and [...] its use is liable to be misleading and unhelpful*»³³.

Pregiudiziale alla verifica dell'eventuale violazione dell'art. 8 CEDU è una valutazione della sua «applicabilità» e la massima istanza inglese risolve il dubbio con una risposta affermativa, sulla base dei una consolidata giurisprudenza europea.

La Corte di Strasburgo, infatti, ha riconosciuto in svariati casi che il diritto al rispetto per la vita privata comprende, in una certa misura, la possibilità di instaurare e sviluppare relazioni con gli altri esseri umani³⁴.

Impedire a una persona di lavorare nel settore da essa scelto costituisce una violazione di questa posizione soggettiva³⁵.

Un'altra modalità d'incisione del diritto al rispetto della vita privata di una persona è la divulgazione delle informazioni che la riguardano e che sono raccolte in archivi pubblici, se si tratta di dati che questa preferirebbe tenere per sé.

In diverse sentenze, la Corte europea ha riconosciuto che tanto la sistematica raccolta di dati relativi alla vita privata degli individui, quanto la loro diffusione rientrano nell'ambito di applicazione dell'art. 8 CEDU³⁶.

2.4 Rispetto della vita privata ed esigenze sociali: la giurisprudenza inglese

Nel caso oggetto del giudizio, il certificato aveva svelato che il figlio della ricorrente era stato prima iscritto nel «registro di protezione dell'infanzia» («*child protection register*»), poi riconosciuto colpevole di rapina. Se la condanna può essere vista come un'informazione di pubblico dominio, la stessa cosa non può dirsi né del rapporto di parentela tra il reo e la ricorrente, né del procedimento instaurato dai servizi sociali per le mancanze di quest'ultima nell'educazione del figlio.

Inoltre, la *Supreme Court* osserva che se una condanna penale può considerarsi un dato di pubblico dominio, dato che avviene pubblicamente, con il passare del tempo l'informazione relativa può tornare a essere considerata afferente alla sola sfera privata di una persona.

La polizia, in casi come quello di specie, ritiene doveroso bilanciare il diritto alla vita privata con la necessità di proteggere soggetti particolarmente vulnerabili: coloro che intendono cercare un

³³ *R. v. Commissioner of Police of the Metropolis*, [2009] UKSC 3, pt. 23.

³⁴ La *Supreme Court* cita la decisione della Commissione 18 maggio 1976, *X v. Iceland* e la sent. ECtHR 16 dicembre 1992, *Niemitz v. Germany*.

³⁵ La *Supreme Court* cita le sentenze ECtHR 27 luglio 2004, *Sidabras v. Lithuania*; ECtHR 14 dicembre 2004 *Turek v. Slovakia*.

³⁶ La *Supreme Court* cita le sentenze ECtHR 4 maggio 2000, *Rotaru v. Romania*; ECtHR 26 marzo 1987, *Leander v. Sweden*; ECtHR 6 giugno 2006, *Segerstedt-Wiberg v. Sweden*; ECtHR 18 novembre 2008, *Cemalettin Canli v. Turkey*.

lavoro che li metta a contatto con queste persone «*they put themselves forward into public life and by that choice accept that information may be released*»³⁷.

La posizione sostenuta dalla parte pubblica ha solide basi giurisprudenziali.

Il precedente più importante era costituito dal caso *R (X) v. Chief Constable of the West Midlands Police*, in cui un uomo aveva fatto domanda per lavorare come assistente sociale. Il datore di lavoro aveva chiesto il rilascio di un «*enhanced criminal record certificate*» e aveva così scoperto un'accusa per atti osceni in luogo pubblico (il processo, peraltro, si era estinto perché la vittima non aveva identificato con sicurezza l'uomo).

Chiamato a pronunciarsi sulla legittimità della decisione del *Chief Constable*³⁸ di divulgare l'informazione, il giudice di primo grado aveva affermato che, considerato il carattere particolarmente sensibile dei dati in questione, si poteva procedere alla loro diffusione solo in presenza di un «*pressing need*»: la *disclosure* dovrebbe essere l'eccezione, non la regola³⁹.

La posizione diametralmente opposta, però, era stata adottata dalla Corte d'Appello, secondo la quale il *Chief Constable* aveva il dovere di svelare tutte le informazioni rilevanti, a meno che non ci fosse una buona ragione per non farlo⁴⁰.

Il giudice di secondo grado riconobbe che possono esistere situazioni in cui la diffusione dei dati registrati negli archivi pubblici produce un danno sproporzionato rispetto all'importanza che essi possono rivestire per il richiedente, come per esempio i casi in cui l'informazione sia del tutto insignificante oppure ci possa essere un dubbio sulla sua correttezza, ma escluse che il caso di specie rientri tra queste ipotesi eccezionali.

In conclusione, secondo la giurisprudenza inglese, le esigenze sociali in vista delle quali si procede alla *disclosure* hanno priorità rispetto al diritto al rispetto della vita privata della persona cui si riferiscono le informazioni richieste.

2.5 La posizione della *Supreme Court*

La massima giurisdizione del Regno Unito ritiene che la *section 115* del *Police Act* non contrasti con l'art. 8 CEDU di per sé, ma solamente se interpretata e applicata in modo scorretto⁴¹.

Si tratta, quindi, essenzialmente di una questione di proporzionalità.

³⁷ *R. v. Commissioner of Police of the Metropolis*, [2009] UKSC 3, pt. 15.

³⁸ Il *Chief Constable* è a capo di un'ufficio di polizia competente su un certo territorio.

³⁹ *R. v. Commissioner of Police of the Metropolis*, [2009] UKSC 3, pt. 36.

⁴⁰ *R. v. Commissioner of Police of the Metropolis*, [2009] UKSC 3, pt. 38.

⁴¹ È possibile notare una certa analogia tra questo modo di operare della *Supreme Court* e la tipologia delle sentenze «interpretative di rigetto» utilizzata spesso dalla Corte costituzionale italiana.

Lord Hope aderisce alla tesi sostenuta dal giudice di primo grado nel caso *R (X) v. Chief Constable of the West Midlands Police*, respingendo la posizione della Corte d'Appello in quanto eccessivamente sbilanciata sul versante delle esigenze sociali.

L'approccio corretto, in questo come negli altri casi in cui vengono in rilievo i diritti riconosciuti dalla Convenzione europea, è che a nessuno degli interessi in gioco possa essere attribuita un'assoluta priorità sugli altri⁴².

Secondo la *Supreme Court*, la rilevanza di un'informazione dipende dalla sua veridicità e dall'intensità della connessione tra essa e lo scopo in vista del quale si richiede la *disclosure*. Inoltre, occorre prestare particolare attenzione all'impatto che la diffusione di un dato può avere sulle vite private delle persone cui esso si riferisce.

Applicando questi parametri al caso di specie, la *Supreme Court* rigetta l'appello, ritenendo corretto il bilanciamento effettuato dal *Commissioner*.

Infatti, le informazioni fornite al datore di lavoro sono vere, sono rilevanti al fine di capire se sia possibile riporre fiducia in una persona che desidera lavorare con dei bambini e, comunque, la decisione finale è rimessa alla libera determinazione del datore di lavoro.

Certamente, la divulgazione di quei dati può produrre conseguenze spiacevoli per la vita privata della ricorrente. Essa, tuttavia, può considerarsi giustificata dall'effettiva esigenza di prevenire eventuali rischi per i bambini.

È una decisione che suscita qualche perplessità, soprattutto in relazione all'intensità della connessione tra le informazioni contenute nel certificato penale e lo scopo per il quale esso era stato chiesto.

Il legame tra il fallimento nell'educazione di un figlio e lo svolgimento di un compito di sorveglianza degli studenti in una scuola, responsabilità peraltro divisa con altri colleghi, potrebbe essere considerato più tenue di quanto non faccia la *Supreme Court*.

Alla posizione di Lord Hope si aggiungono alcune *concurring opinions*. Rivestono un particolare interesse alcune affermazioni formulate da Lord Neuberger, secondo il quale i giudici, nel decidere se il bilanciamento effettuato in concreto è stato appropriato, «*should accord proper deference*» alla legislazione, che rappresenta il punto di vista della «*democratically elected legislature*»⁴³. Inoltre, è necessario interpretare le leggi in modo da assicurarne la compatibilità con la Convenzione, quando è possibile.

⁴² *R. v. Commissioner of Police of the Metropolis*, [2009] UKSC 3, pt. 44.

⁴³ *R. v. Commissioner of Police of the Metropolis*, [2009] UKSC 3, pt. 74.

Una dichiarazione d'incompatibilità, pertanto, deve essere considerata il rimedio estremo. Si tratta di parole che mostrano una certa assonanza con quelle pronunciate recentemente dalla Corte costituzionale italiana:

«nel caso in cui si profili un eventuale contrasto tra una norma interna e una norma della CEDU, il giudice nazionale comune deve, quindi, preventivamente verificare la praticabilità di una interpretazione della prima conforme alla norma convenzionale [...] e, ove tale soluzione risulti impercorribile (non potendo egli disapplicare la norma interna contrastante), deve denunciare la rilevata incompatibilità proponendo questione di legittimità costituzionale»⁴⁴.

2.6 Diritto al rispetto della vita privata e obbligo di comunicare la propria dimora

La *Supreme Court*, pur trovandosi a decidere un caso simile, giunge a una diversa conclusione nel giudizio *R. and Thompson v. Secretary of State for the Home Department*⁴⁵. Anche questo ricorso sollevava il problema della proporzionalità di alcune restrizioni del diritto garantito dall'art. 8 CEDU.

La legislazione inglese, infatti, prevedeva che le persone condannate per reati sessuali a una pena detentiva pari a 30 mesi (o superiore) fossero gravate per tutta la vita dell'obbligo di comunicare alla polizia il luogo dove dimoravano e ogni eventuale spostamento, senza avere alcuna possibilità di chiedere un riesame delle condizioni che avevano giustificato la misura⁴⁶.

Nel caso di specie, uno degli appellanti addirittura aveva commesso il crimine quando aveva appena undici anni e continuava, ormai adulto, a scontarne le conseguenze a causa di quella norma.

A differenza che nel caso *R. v. Commissioner of Police of the Metropolis*, i ricorrenti non potevano impugnare il provvedimento che in concreto aveva imposto loro quell'obbligo, perché lo *Human Rights Act* (1998) precludeva il sindacato sugli atti amministrativi quando l'autorità che li aveva emanati, data la legge, non avrebbe potuto agire diversamente (*sec. 6*).

Essi avevano quindi agito in giudizio affermando che la legge, alla quale l'atto contestato era indubbiamente conforme, contrastava con l'art. 8 CEDU e che, dunque, vi erano gli estremi per una dichiarazione d'incompatibilità in base alla *sec. 4* dello *Human Rights Act*.

Nei precedenti gradi di giudizio, le ragioni degli appellanti erano state accolte. Tanto la *High Court*, quanto la Corte d'Appello avevano ritenuto che ci fosse un'interferenza nella vita privata dei

⁴⁴ Corte Cost. sent. 8 marzo 2010 n. 93.

⁴⁵ *R. and Thompson v. Secretary of State for the Home Department*, [2010] UKSC 17.

⁴⁶ *Sexual Offences Act* (2003), *sec. 82* e ss.

condannati per reati sessuali e che, sebbene essa perseguisse degli scopi meritevoli di tutela, era da considerarsi sproporzionata, a causa dell'assenza di un riesame dei presupposti che avevano inizialmente giustificato la misura restrittiva.

Anche la *Supreme Court* condivide quest'analisi e conferma la dichiarazione di incompatibilità tra quelle disposizioni del *Sexual Offence Act* (2003) e l'art. 8 CEDU.

La massima istanza inglese ritiene che, nel valutare la proporzionalità di una restrizione di un diritto fondamentale, occorre chiedersi innanzitutto se lo scopo della legge è così importante da giustificare quella limitazione; quindi, se le misure previste sono coerenti con quel fine; infine, se le disposizioni non impongono obblighi che risultano non necessari al raggiungimento di quell'obiettivo.

Essendo evidente l'importanza dello scopo perseguito dalla legge (la prevenzione dei reati sessuali), la questione decisiva riguarda l'effettiva necessità di imporre l'obbligo di notifica, a vita e senza alcuna revisione della misura.

16

2.7 La giurisprudenza nazionale sul tema

Al fine di risolvere il problema, la *Supreme Court* prende in considerazione due precedenti nazionali.

Nel primo, la *High Court* dell'Irlanda del Nord aveva affermato che

«the fact that the notification requirements persist indefinitely does not render the scheme disproportionate [...] so that further offending may be forestalled both by rendering detection more easily and deterring those who might be tempted to repeat their offences»⁴⁷.

Nel secondo, la *Court of Session* scozzese⁴⁸, pur ritenendo che le misure previste dal *Sexual Offence Act* (2003) non avessero gravato il ricorrente di un onere eccessivo e, quindi, potessero essere considerate proporzionate e compatibili con l'art. 8 CEDU, aveva osservato che il giudizio avrebbe potuto avere un esito diverso se avesse riguardato una persona che da molti anni non aveva più avuto problemi con la giustizia⁴⁹.

⁴⁷ *In re an application by Kevin Gallagher for Judicial Review* [2003] NIQB 26.

⁴⁸ La *Court of Session*, in Scozia, è l'organo giurisdizionale di grado più elevato. Contro le sue pronunce può essere proposta impugnazione alla *Supreme Court* solo per i giudizi civili, mentre in campo penale la *Court of Session* è giudice di ultima istanza.

⁴⁹ La *Supreme Court* cita *A. v. Scottish Ministers* [2007] SCOH 189.

2.8 I precedenti della Corte europea dei diritti dell'uomo

Più copiosa, sul tema, è la giurisprudenza della Corte di Strasburgo.

Chiamata a pronunciarsi sull'obbligo di notifica previsto dal *Sexual Offence Act*, la Corte europea in un primo momento aveva giudicato il ricorso inammissibile, ritenendo che l'innegabile restrizione del diritto al rispetto della vita privata fosse proporzionata allo scopo di prevenire la commissione di reati contro la persona⁵⁰. In quel caso, all'attenzione della Corte europea non fu posta la specifica questione dell'assenza di un meccanismo di riesame della misura restrittiva.

In un caso successivo, il ricorrente aveva accennato al problema, ma solamente come argomento secondario rispetto alle censure principali e questo, probabilmente, fu il motivo per cui il giudice della Convenzione non lo prese in considerazione⁵¹.

Infine, tra l'emissione della sentenza della Corte d'Appello e la decisione della *Supreme Court*, la Corte europea aveva emesso un'altra pronuncia, nella quale aveva giudicato incompatibile con l'art. 8 CEDU la possibilità che la polizia inglese conservasse nei suoi registri i dati personali (impronte digitali, DNA) anche di persone che, accusate, erano state prosciolte o, comunque, non erano state condannate. Tra i vari motivi della decisione di accoglimento del ricorso, vi erano la mancanza di un limite di tempo per la misura e l'impossibilità di chiedere un riesame delle ragioni che la giustificavano⁵².

La *Supreme Court* cita anche una sentenza emessa recentemente nei confronti della Francia, la cui legislazione prevedeva l'obbligo di comunicare alla polizia ogni cambiamento di dimora per le persone che, essendo state condannate per reati di violenza sessuale, risultavano iscritte in uno speciale registro. Il periodo di applicabilità di questa misura variava a seconda della gravità del crimine commesso, ma poteva trattarsi anche di trent'anni. La Corte di Strasburgo aveva escluso la violazione dell'art. 8 CEDU perché, a differenza di quanto previsto dalla legislazione inglese,

«la personne concernée peut présenter une demande d'effacement au procureur de la République si la conservation des données la concernant n'apparaît plus pertinente compte tenu de la finalité du fichier, au regard de la nature de l'infraction, de l'âge de la personne lors de sa commission, du temps écoulé depuis lors et de sa personnalité actuelle»⁵³.

La decisione del procuratore, inoltre, poteva essere impugnata davanti a un giudice.

⁵⁰ La *Supreme Court* cita ECtHR 26 gennaio 1999, *Adamson v. UK*.

⁵¹ La *Supreme Court* cita ECtHR 6 gennaio 2004, *Massey v. UK*.

⁵² ECtHR 4 dicembre 2008, *S. and Marper v. UK*.

⁵³ ECtHR 17 dicembre 2009, *Bouchacourt c. France*.

2.9 La sentenza della Corte d'Appello

La Corte d'Appello, analizzando questa giurisprudenza, ne aveva ricavato il principio in base al quale la valutazione sulla proporzionalità delle disposizioni nazionali che prevedevano la raccolta di dati personali da parte della polizia dipendeva anche dall'esistenza di un meccanismo di riesame dei presupposti della misura.

La difesa del governo – al quale lo *Human Rights Act* (1998) attribuisce il diritto d'intervenire nei procedimenti in cui la Corte ritiene che ci siano dubbi di compatibilità tra una legge e un diritto fondamentale garantito dalla CEDU (*sec. 5*) – aveva sollevato l'obiezione che la possibilità di rivedere la misura restrittiva avrebbe compromesso lo scopo della legge.

La Corte d'Appello, però, aveva risposto che l'obiezione era infondata. Alla base dell'osservazione del governo vi era l'idea che il rischio di reiterazione di un reato sessuale permarrrebbe per tutta la vita di un soggetto e che l'obbligo di notificare i cambiamenti di dimora aiuti la polizia a prevenire certi crimini. Queste preoccupazioni non sussistevano nei casi, come quelli di specie, in cui era evidente che non sussisteva alcun rischio reale di reiterazione della condotta criminosa.

Il giudice di secondo grado, inoltre, aveva rigettato anche altre due eccezioni.

Il governo osservava che l'istituzione di un procedimento di revisione avrebbe comportato costi notevoli e che, inoltre, per i ricorrenti sarebbe stato molto difficile dimostrare l'assenza di un rischio di reiterazione del reato.

La Corte aveva replicato, alla prima obiezione, che un eccessivo numero di domande di revisione si sarebbe potuto evitare stabilendo condizioni di ammissibilità particolarmente severe; alla seconda, che la difficoltà della prova richiesta ai ricorrenti non costituiva una ragione sufficiente per impedire loro di esperire il tentativo.

2.10 La sentenza della *Supreme Court*

La *Supreme Court* condivide l'analisi della Corte d'Appello e ribadisce che, se le persone soggette all'obbligo previsto dal *Sexual Offence Act* dimostrano che non vi è alcun rischio significativo di commissione di nuovi reati sessuali, non vi sono ragioni che possano giustificare la restrizione del diritto alla vita privata garantito loro dall'art. 8 CEDU.

Anche il supremo collegio si trova a dover affrontare l'obiezione relativa alla difficoltà, per i ricorrenti, di provare che si asterranno dal reiterare il crimine commesso.

Lord Phillips, autore di un'*opinion* condivisa da tutti i giudici, ammette che in molti casi è difficile stabilire se vi è il rischio di reiterazione del reato, tuttavia afferma che ciò non rende

proporzionata la disciplina censurata, perché comunque vi sono situazioni in cui si può concludere con una certa sicurezza che quel pericolo non sussiste.

Per questi motivi, la *Supreme Court* rigetta l'appello del governo e conferma la dichiarazione d'incompatibilità già emessa dalle Corti inferiori.

Alla luce delle argomentazioni e dell'esito di questo giudizio, risultano rafforzate le perplessità espresse circa la sentenza *R. v. Commissioner of Police of the Metropolis*.

Anche in quel caso, infatti, la legge prevedeva una misura che comportava una restrizione del diritto alla rispetto della vita privata garantito dall'art. 8 CEDU e che non era soggetta a riesame. La ricorrente, infatti, aveva chiesto al *Commissioner* di eliminare dai registri della polizia i dati che la riguardavano e che ne precludevano le opportunità lavorative, ma questi aveva opposto un secco rifiuto, affermando inoltre che essi sarebbero stati divulgati anche in futuro, se avesse fatto domanda per un posto di lavoro per il quale occorreva presentare un «*certificato penale generale*»⁵⁴.

Inoltre, proprio nella sentenza *R. and Thompson v. Secretary of State for the Home Department*, la *Supreme Court* aveva indicato, tra gli elementi costitutivi della lesione del diritto garantito dall'art. 8 CEDU, il fatto che in alcuni casi i pubblici poteri fossero tenuti a rivelare a soggetti terzi le informazioni raccolte sulle persone condannate per un reato sessuale e il fatto che il censurato obbligo di comunicazione della dimora «*links the ex-offender with the recorded particulars of his conviction*»⁵⁵.

Alla luce delle analogie tra i due casi esaminati, destano particolare stupore le diverse conclusioni cui giunge la *Supreme Court*.

È peraltro doveroso mettere in luce che, nel caso *R. v. Commissioner of Police of the Metropolis*, la ricorrente non aveva commesso alcun reato, tantomeno di natura sessuale, e che pertanto non c'era una condanna – se non quella del figlio – al quale collegarla.

In conclusione, se la divulgazione delle informazioni personali concernenti una persona condannata in passato per un reato di natura sessuale è da considerarsi una restrizione sproporzionata del diritto al rispetto della vita privata, difficilmente si comprende perché una simile restrizione sia giustificabile se imposta a un soggetto che risulta incensurato.

3. La democrazia sull'Isola di Sark

3.1 Il caso di specie

Il caso *R. v. Secretary of State for Justice* potrebbe apparire folcloristico ma, concernendo la presenza di soggetti privi di legittimazione democratica all'interno di un'assemblea dotata del

⁵⁴ *R. v. Commissioner of Police of the Metropolis*, [2009] UKSC 3, pt. 17.

⁵⁵ *R. and Thompson v. Secretary of State for the Home Department*, [2010] UKSC 17, pt. 42.

potere legislativo⁵⁶ anche in rapporto alla CEDU, è meritevole di un attento interesse, soprattutto in considerazione della presenza di personalità prive di legittimazione democratica anche nel Senato della Repubblica italiana, i senatori a vita (art. 59 Cost).

Sark è una piccola isola dell'arcipelago delle *Channel Islands*, tra Inghilterra e Francia, e fino a tempi recenti ha rappresentato l'ultimo baluardo del feudalismo in Europa⁵⁷.

I ricorrenti contestavano diverse disposizioni della legge di riforma dei sistemi costituzionale ed elettorale dell'isola, sia perché consentivano la partecipazione alle sedute del Parlamento di due figure prive di legittimazione democratica, il *Seigneur* e il *Seneschal*, sia perché negavano il diritto di elettorato passivo a coloro che, pur residenti in quel territorio, erano cittadini stranieri.

3.2 I sistemi costituzionale ed elettorale dell'Isola di Sark

Il titolo nobiliare di *Seigneur* di Sark, sovrano dell'isola, fu istituito dalla Regina Elisabetta I nel 1565. La Corona, nel 1675, creò anche la carica di *Seneschal*, attribuendogli la funzione principale di amministrare la giustizia.

20

Sull'Isola di Sark il potere legislativo è esercitato dal *Chief Pleas*, un'assemblea che può adottare *Laws* e *Ordinances* che, per acquisire piena efficacia, debbono ottenere il «*Royal Assent*», concessa dalla Corona per mezzo del *Privy Council*⁵⁸, al quale giungevano solo dopo aver ottenuto il parere favorevole del *Committee for the Affairs of Jersey and Guernsey*. Il *Royal Assent* viene concesso quasi sempre, tranne nei casi in cui la legge locale rischia d'implicare una violazione degli obblighi internazionali gravanti sul Regno Unito o dei suoi principi costituzionali e in quelli in cui è chiaramente contraria all'interesse pubblico⁵⁹.

Fino a tempi molto recenti, la maggioranza dei membri del *Chief Pleas* era priva di legittimazione democratica, essendo costituita dai *Tenants*, che si aggiungevano al *Seigneur*, al *Seneschal* e a dodici membri eletti⁶⁰.

Gli stranieri residenti sull'isola non avevano diritto di voto né erano eleggibili.

⁵⁶ *R. v. Secretary of State for Justice*, [2009] UKSC 9.

⁵⁷ Solo nel 2008 si sono finalmente tenute libere elezioni. Fino a quella data, l'isola era governata da un sovrano assoluto, il *Seigneur*.

⁵⁸ Il *Privy Council* è un organo collegiale consultivo della Corona. Il suo ruolo può essere paragonato, per certi versi, a quello esercitato nell'ordinamento italiano dal Consiglio di Stato in relazione ai ricorsi straordinari al Presidente della Repubblica.

⁵⁹ *R. v. Secretary of State for Justice*, [2009] UKSC 9, pt. 18.

⁶⁰ I *Tenants* sono i discendenti degli antichi proprietari terrieri dell'isola e anche la legittimazione del *Seigneur* è di tipo dinastico, mentre il *Seneschal* è nominato dal *Seigneur*. Fino alla *Reform (Sark) Law* del 1922, peraltro, del *Chief Pleas* non facevano parte membri eletti.

Alle porte del XXI secolo si è iniziato a lavorare a una riforma dei sistemi costituzionale ed elettorale locali e, dopo alcune vicissitudini⁶¹, nel 2008 è stata approvata la *Reform (Sark) Law* e sono state finalmente indette libere elezioni per la scelta di tutti i componenti del *Chief Pleas*.

Nel regime riformato, quest'organo, che continua a esercitare la funzione legislativa, vede radicalmente modificata la propria composizione.

Attualmente ne fanno parte ventotto Consiglieri, scelti con elezioni da tenersi ogni quattro anni, oltre al *Seigneur* e al *Seneschal* che, però, perdono il diritto di voto di cui precedentemente godevano e non possono più far parte nemmeno del *Committee of the Chief Pleas*, che esercita il potere esecutivo.

Il *Seigneur* ha diritto di intervento durante le sessioni dell'assemblea legislativa e ha potere di veto nei confronti delle *Ordinances* che, però, possono essere riapprovate dal *Chief Pleas*.⁶²

Il *Seneschal* è nominato a vita dal *Seigneur* – con il parere vincolante del *Lieutenant Governor* britannico, che può anche rimuoverlo «*for good cause*»⁶³ –, presiede le sedute del *Chief Pleas* e ne stabilisce l'ordine del giorno, ma anch'egli è privo del diritto di voto.

Per quanto riguarda i diritti politici, mentre l'elettorato attivo è riconosciuto a tutti i residenti – e la residenza viene concessa solo a chi possiede una proprietà immobiliare sull'isola –, la possibilità di candidarsi è limitata ai residenti che non siano considerati «stranieri» dalla legislazione del Regno Unito, ai sensi della quale è «*alien*» una persona «*who is neither a Commonwealth citizen nor a British protected person nor a citizen of the Republic of Ireland*»⁶⁴.

Una persona residente a Sark ma cittadina slovena, come uno dei ricorrenti, poteva votare ma non presentarsi alle elezioni.

3.3 L'applicabilità della CEDU alle *Channel Islands*

Le *Channel Islands* sono possedimenti della Corona – e il governo inglese ha la responsabilità ultima del buon governo di questi territori – ma non fanno parte del Regno Unito: da un lato non sono rappresentate nel Parlamento di Londra, dall'altro non sono comprese nell'ambito di applicazione territoriale delle leggi inglesi, a meno che queste non lo prevedano espressamente.

⁶¹ Il *Secretary of State for Justice* si era rifiutato di inoltrare la prima versione della legge al *Privy Council* per la concessione del *Roual Assent*, perché essa, prevedendo un pari numero di membri eletti e non eletti, era considerata in contrasto con il principio democratico e avrebbe rischiato di esporre il Regno Unito alla responsabilità internazionale per violazione del suo dovere di controllo sul «*buon governo dei possedimenti della Corona*» («*good government of the Crown Dependencies*», R. v. *Secretary of State for Justice*, [2009] UKSC 9, pt. 27.

⁶² Più che di un veto vero e proprio, quindi, si tratta di un potere di richiedere all'assemblea di riesaminare il progetto di *Ordinance*, simile a quello riconosciuto al Presidente della Repubblica italiana dall'art. 74 Cost.

⁶³ *Reform (Sark) Law* (2008), sec. 6.

⁶⁴ *British Nationality Act* (1981), sec. 50.

L'art. 56 CEDU consente agli Stati contraenti di dichiarare applicabile la Convenzione stessa a determinati territori di cui cura le relazioni internazionali.

Al momento dell'approvazione dello *Human Rights Act*, tuttavia, il Parlamento votò contro un emendamento che avrebbe esteso l'applicazione della CEDU alle *Channel Island* e all'Isola di Man.

Fu la legislazione locale, con lo *Human Rights (Bailiwick of Guernsey) Law* (2000), a rendere la Convenzione applicabile alle Isole.

Nel giudizio in esame, tuttavia, il tema dell'applicabilità non è stato trattato dai giudici inglesi perché si era accettato il loro sindacato sulla legittimità degli atti del *Committee* e del *Privy Council*⁶⁵.

3.4 Molto rumore per nulla

I ricorrenti avevano impugnato il parere del *Committee for the Affairs of Jersey and Guernsey* sulla legge di riforma e la decisione del *Privy Council* di concedere il *Royal Assent*, ritenendo che i sistemi costituzionale ed elettorale da essa previsti non fossero sufficientemente democratici.

Le questioni giuridiche poste all'attenzione della *Supreme Court* erano due: la compatibilità della posizione del *Seigneur* e del *Seneschal* con l'art. 3 del primo Protocollo alla CEDU (diritto a libere elezioni) e la legittimità della norma che esclude dall'elettorato passivo gli stranieri, alla luce dello stesso parametro, letto singolarmente o in combinato disposto con l'art. 14 CEDU (divieto di discriminazione).

L'art. 3 prot. 1 CEDU prevede: «Le Alte Parti Contraenti si impegnano ad organizzare, ad intervalli ragionevoli, libere elezioni a scrutinio segreto, in condizioni tali da assicurare la libera espressione dell'opinione del popolo sulla scelta del corpo legislativo».

La *Supreme Court* osserva che, anche se da tale norma derivano diritti individuali invocabili dai singoli, agli Stati «*must be given a wide margin of appreciation*»⁶⁶ circa la possibilità di introdurre regole e limiti alla luce delle specifiche caratteristiche storiche e politiche di ciascun Paese, purché tali norme non siano arbitrarie o sproporzionate e non interferiscano con la libertà del popolo di scegliere liberamente i propri rappresentanti⁶⁷.

⁶⁵ R. v. *Secretary of State for Justice*, [2009] UKSC 9, pt. 111.

⁶⁶ R. v. *Secretary of State for Justice*, [2009] UKSC 9, pt. 55.

⁶⁷ La *Supreme Court* cita le sentenze ECtHR 2 marzo 1987, *Mathieu-Mohin v. Belgium*; ECtHR 8 luglio 2008, *Yumak v. Turkey*; ECtHR 13 marzo 2006, *Zdanoka v. Latvia*.

In particolare, è possibile porre condizioni più restrittive al diritto di elettorato passivo rispetto a quello attivo⁶⁸.

Secondo la *Supreme Court*, i ricorrenti «*exaggerate their case*»⁶⁹. Solo i Consiglieri eletti hanno diritto di voto nel *Chief Pleas* e, dunque, nella sostanza il potere legislativo è affidato loro. Inoltre, il corpo elettorale di Sark è composto da meno di 500 aventi diritto, e ciò comporta che, essendoci 28 Consiglieri, viene eletto un rappresentante ogni 17-18 persone. «*It is not easy to envisage [...] conditions which are more likely to ensure the expression of the opinion of the people in the choice of the legislature*»⁷⁰, ironizza Lord Collins, redattore dell'*opinion* sul caso.

I ricorrenti argomentavano che, siccome la Convenzione – come interpretata dalla Corte di Strasburgo e dalla Commissione di Venezia⁷¹ – ammetteva che, qualora ci fossero due Camere, una di esse potesse essere formata da membri non eletti⁷², *a contrario* un Parlamento unicamerale doveva essere formato integralmente da membri votati dal popolo.

La *Supreme Court*, pur accogliendo la tesi secondo la quale un'assemblea legislativa unica debba essere elettiva, osserva che l'applicazione di questo principio non può prescindere dai poteri attribuiti in concreto agli eventuali membri non eletti.

Nel caso di specie, il *Seigneur* e il *Seneschal*, figure che debbono essere apprezzate alla luce della storia costituzionale e delle condizioni politicamente rilevanti dell'Isola di Sark, sono privi di diritto di voto e questo consente di escludere la violazione del principio democratico⁷³.

Certamente la loro posizione costituisce una limitazione del diritto del popolo di scegliere i propri legislatori ma, secondo la *Supreme Court*, non oltrepassa il margine di apprezzamento riconosciuto dalla giurisprudenza europea: la normativa interna non può dirsi arbitraria né sproporzionata e non inibisce la libera espressione dell'indirizzo politico da parte degli elettori di Sark.

Nemmeno il veto che il *Seigneur* può opporre alle *Ordinances* comporta una violazione del principio democratico, sia perché è superabile da una seconda votazione del Parlamento, sia perché negli ultimi decenni il sovrano dell'isola non se ne è avvalso.

L'unica disposizione della *Reform (Sark) Law* potenzialmente in contrasto con l'art. 3 Prot. 1 CEDU è quella che richiede l'assenso del *Seigneur* per la convocazione, da parte del *Seneschal*, del *Chief Pleas* in sessione straordinaria.

⁶⁸ La *Supreme Court* cita la sentenza ECtHR 4 novembre 2003, *Melnichenko v. Ukraine*.

⁶⁹ *R. v. Secretary of State for Justice*, [2009] UKSC 9, pt. 66.

⁷⁰ *ibidem*.

⁷¹ Si tratta della Commissione europea per la democrazia attraverso il diritto, conosciuta anche come Commissione di Venezia, organo consultivo del Consiglio d'Europa in varie materie, tra cui quella costituzionale.

⁷² È il caso della *House of Lords*.

⁷³ *R. v. Secretary of State for Justice*, [2009] UKSC 9, pt. 71.

Tuttavia, osserva Lord Collins, se ci fosse un serio sospetto di abuso di questa prerogativa da parte del sovrano, l'assemblea potrebbe eliminarla, modificando la legge.

In conclusione, le attribuzioni del *Seigneur* non violano il principio democratico, ma semplicemente sottolineano il suo *status* su Sark⁷⁴.

La posizione del Seneschal presentava dubbi di legittimità più seri, perché un funzionario privo di legittimazione democratica si trovava a presiedere un'assemblea elettiva. Anch'essa, tuttavia, viene «salvata» dalla Supreme Court, sia in virtù della dottrina sul margine di apprezzamento, sia perché non si può realisticamente affermare che violi l'essenza dei diritti riconosciuti dall'art. 3 né che li privi di effettività⁷⁵.

Si è già osservato come il particolare interesse rivestito da questo caso sia dovuto al fatto che anche in Italia sono presenti in Parlamento membri non eletti, i senatori a vita (art. 59 Cost.). È doveroso aggiungere che il motivo principale per cui la *Supreme Court* giudica compatibile con il principio democratico le figure del *Seigneur* e del *Seneschal* è rappresentato dalla sostanziale assenza di poteri effettivi in capo alle due cariche.

Un simile argomento non sarebbe utilizzabile al fine di giustificare la presenza dei senatori a vita, a cui la Costituzione attribuisce gli stessi poteri e diritti di cui possono avvalersi i parlamentari eletti. La recente esperienza della XV legislatura, del resto, ha mostrato come i senatori a vita possano avere un'incidenza effettiva sulla vita politica nazionale. Il loro ruolo può risultare decisivo nelle votazioni sulla fiducia al governo quando la differenza di seggi tra la maggioranza e l'opposizione risultanti dalle elezioni sia sottile.

Una simile situazione non può certo essere giustificata in base all'altra considerazione su cui la *Supreme Court* fonda la sua sentenza, la necessità di valutare i sistemi elettorali alla luce delle specifiche caratteristiche storiche e politiche di ciascun Paese. È chiaro che la tradizione nazionale non può spingersi sino a interferire con la libertà del popolo di scegliere i propri rappresentanti, cosa che accadrebbe se parlamentari non eletti risultassero decisivi nell'obbligare alle dimissioni un governo che gode del sostegno della maggioranza dei deputati e dei senatori eletti.

A difesa della presenza dei senatori a vita, invece, può essere osservato che la Convenzione europea, come interpretata dalla Corte di Strasburgo e dalla Commissione di Venezia, ammette che, qualora il Parlamento sia composto da due Camere, una di esse sia composta da membri non elettivi.

Tale conclusione può ricavarsi da una lettura dell'art. 3 prot. 1 CEDU alla luce dei lavori preparatori, nei quali l'ipotesi di formulare la disposizione nei termini «*Le Alte Parti contraenti*

⁷⁴ R. v. *Secretary of State for Justice*, [2009] UKSC 9, pt. 82.

⁷⁵ R. v. *Secretary of State for Justice*, [2009] UKSC 9, pt. 83.

s'impegnano ad organizzare, a intervalli regolari e scrutinio segreto, libere elezioni del corpo legislativo» era stata scartata perché poteva essere interpretata nel senso di richiedere l'elezione dei membri di entrambe le aule del Parlamento e ciò risultava inaccettabile a quegli Stati (Regno Unito, Belgio) nei quali la Camera alta è formata, in tutto o in parte, da membri privi di legittimazione elettorale⁷⁶.

Inoltre, la Corte di Strasburgo ha affermato che l'art. 3 prot. 1 CEDU detta regole inerenti alla composizione del Parlamento «*o almeno di una delle sue Camere se ne ha due o più*»⁷⁷.

Infine, anche la Commissione di Venezia ha ritenuto indispensabile che sia elettiva «*almeno una Camera del Parlamento*»⁷⁸, lasciando intendere che gli Stati sono liberi di mantenere una seconda Camera composta anche da membri privi di legittimazione democratica.

Anche in merito ai limiti posti all'elettorato passivo, la massima istanza del Regno Unito respinge l'argomento dei ricorrenti, secondo cui l'attribuzione della possibilità di candidarsi ai cittadini e non anche agli stranieri residenti sull'isola costituirebbe una ingiustificabile discriminazione fondata sulla nazionalità, in violazione dell'art. 3 del Protocollo n. 1 alla CEDU in combinato disposto con l'art. 14 della Convenzione.

La *Supreme Court* – richiamando la giurisprudenza di Strasburgo, le linee guida della Commissione di Venezia, l'art. 25 del Patto internazionale sui diritti civili e politici e, infine, le legislazioni elettorali degli Stati parti della Convenzione – osserva che il diritto di elettorato passivo ben può essere circoscritto ai soli cittadini.

L'appello è quindi rigettato.

Osservazioni conclusive

Considerando i casi esaminati, è possibile formulare alcune osservazioni sulle tendenze che sembrano caratterizzare le prime sentenze della nuova *Supreme Court*.

È doveroso innanzitutto notare la disinvoltura con cui la *Supreme Court* cita le sentenze europee a sostegno delle proprie tesi.

I riferimenti alla giurisprudenza della Corte di Strasburgo sono numerosi e il massimo giudice inglese dimostra di averne una profonda conoscenza (si pensi, tra l'altro, alla disquisizione sull'appartenenza del termine «*engaged*» al vocabolario del sistema convenzionale nel caso *R. v. Commissioner of Police for the Metropolis* oppure all'uso della dottrina del margine di apprezzamento nella decisione *R. v. Secretary of State for Justice*).

Questo può non sorprendere, se si considera che l'uso dei precedenti a fini argomentativi è una delle caratteristiche salienti dei sistemi di *common law*.

⁷⁶ «*Travaux préparatoires*», vol. VIII, pp. 46 e ss.

⁷⁷ ECtHR 2 marzo 1987, *Mathieu-Mohin v. Belgium*.

⁷⁸ Si vedano le *Guidelines* della Commissione di Venezia sulle elezioni emesse il 10 luglio 2002.

Ciò che colpisce, però, è che il richiamo alle pronunce della Corte europea è effettuato come se questa appartenesse al sistema inglese, segno che la *Supreme Court* mostra d'interpretare con notevole serietà il dovere di «*tener conto*» della giurisprudenza di Strasburgo.

In ciascuna delle sentenze esaminate è possibile trovare un paragrafo specificamente dedicato all'esame delle decisioni emesse dal giudice della convenzione sul tema oggetto del giudizio della *Supreme Court*.

Le sentenze della Corte europea, inoltre, sono analizzate con attenzione, a cominciare dai fatti che hanno dato origine al giudizio, al fine di evidenziare le eventuali somiglianze o differenze rispetto al caso di specie (si pensi, per esempio, al confronto tra le disposizioni francesi, esaminate dalla Corte di Strasburgo con la sentenza *Bouchacourt c. France* e le disposizioni inglesi poi censurate dalla *Supreme Court* nella sentenza *R. and Thompson v. Secretary of State for the Home Department*).

Ciò consente alla *Supreme Court* di valutare quali argomenti della parte in diritto possano essere ripresi nella sua sentenza e quali, invece, non possono essere richiamati, perché erano fondati su presupposti che risultano assenti nel caso di specie.

Si tratta di un interessante termine di paragone per i magistrati italiani, anch'essi «*giudici comuni della Convenzione*» chiamati, dall'art. 117.1 Cost e dalle sentenze 348 e 349 del 2007 della Corte costituzionale, a tener conto delle norme CEDU e della giurisprudenza europea, sia nell'interpretazione «conforme» della legislazione nazionale, sia allo scopo di valutare la non manifesta infondatezza di eventuali questioni di costituzionalità (si veda, tra le altre, la sent. 311/2009 della Corte cost.).

Un secondo elemento che può essere riscontrato riguarda la propensione a difendere strenuamente la tradizione giuridica nazionale.

Esso è evidente nel caso *R. v. Horncastle*, in cui la *Supreme Court*, con abbondanza di argomenti, si oppone a un principio percepito come estraneo e inconciliabile con il sistema di *common law*, ma lo si riscontra anche in altre sentenze: il massimo collegio inglese è infatti attento a tributare il dovuto rispetto alle peculiarità storiche di un territorio (*R. v. Secretary of State for Justice*) e a manifestare deferenza nei confronti delle scelte del legislatore (*R. v. Commissioner of Police for the Metropolis*).

Quest'ultimo aspetto, che non desta meraviglia se si considera il dogma britannico della *sovereignty of the Parliament*, è quello sul quale si concentrano le maggiori aspettative per il futuro, quando la composizione del collegio, al raggiungimento dei 70 anni d'età dei suoi componenti attuali, sarà rinnovata e ne faranno parte non più *Law Lords*, ma *Justices* nominati da

una speciale Commissione con modalità tali da assicurarne l'indipendenza (*sec. 25 e ss., Constitutional Act, 2005*).

È chiaro, infatti, che l'istituzione di una Corte totalmente separata dal Parlamento – non a caso, anche fisicamente, essendo collocata in un palazzo diverso, Middlesex Guildhall – dovrebbe avere lo scopo (e, probabilmente, avrà l'effetto) di realizzare uno scrutinio sempre più coraggioso sugli atti legislativi alla luce dei diritti fondamentali.

È in questo modo che il rivoluzionario sistema di *judicial review* previsto dallo *Human Rights Act* potrà esplicare tutte le sue potenzialità.

La sentenza *R. and Thompson v. Secretary of State for the Home Department* dimostra che già ora la *Supreme Court* non teme di giungere a una dichiarazione d'incompatibilità di una disciplina nazionale, qualora essa sia in evidente contrasto con la CEDU.

Il coraggio dimostrato dalla Corte in quella situazione non può essere sottovalutato: si trattava, infatti, di prendere una decisione particolarmente impopolare, dato che, comprensibilmente, chi si è macchiato di crimini di natura sessuale non gode della benevolenza della pubblica opinione.

Tuttavia, proprio il fatto che un giudice sappia tutelare anche queste persone, persino di fronte al potere legislativo, assicura anche in quell'ordinamento un'adeguata protezione dei soggetti la cui voce è più debole, che risulterebbero svantaggiati qualora la garanzia dei loro diritti fosse affidata solo al Parlamento.

In altri casi, peraltro, il massimo collegio inglese si è mostrato eccessivamente timido di fronte al bilanciamento effettuato dal legislatore tra i diversi principi in gioco (*R. v. Commissioner of Police for the Metropolis*).

Al raggiungimento di uno scrutinio più penetrante sulle leggi potrà contribuire in maniera decisiva l'ultimo fattore che è dato ravvisare nelle pronunce esaminate.

La *Supreme Court*, da queste prime sentenze, mostra la tendenza a comportarsi come una Corte, un collegio, e ciò rappresenta il maggior elemento di discontinuità rispetto alla prassi della *House of Lords*, le cui sentenze apparivano spesso come una rassegna delle diverse *opinions* dei giudici.

Ciò è particolarmente evidente tanto nella sentenza *R. and Thompson v. Secretary of State for the Home Department*, quanto, paradossalmente, nella pronuncia più «conservatrice», *R. v. Horncastle*: decise all'unanimità, redatte dal Presidente e completate da *concurring opinion* che, più che indicare un diverso percorso argomentativo per giungere alla medesima conclusione, appaiono volte a sottolineare alcuni passaggi della motivazione (nel primo caso) o a svelare il reale obiettivo perseguito dalla *Supreme Court* (nel secondo), queste sentenze mostrano la volontà dei giudici di

parlare con una sola voce. Si tratta di una tendenza di cui si attendono i futuri sviluppi, ma che sin d'ora non può essere sottovalutata.

Con una Carta e una Corte, infatti, l'Inghilterra si avvicinerrebbe ulteriormente all'Europa.

Appendice

I testi originali delle sentenze esaminate possono rinvenirsi ai seguenti *link*:

R. v. Horncastle [2009] UKSC 14

http://www.supremecourt.gov.uk/decided-cases/docs/UKSC_2009_0073_Judgment.pdf

R. v. Commissioner of Police for the Metropolis [2009] UKSC 3.

http://www.supremecourt.gov.uk/decided-cases/docs/UKSC_2009_0104_Judgment.pdf

R. and Thompson v. Secretary of State for the Home Department [2010] UKSC 17.

http://www.supremecourt.gov.uk/docs/UKSC_2009_0144_Judgment.pdf

R. v. Secretary of State for Justice [2009] UKSC 9

http://www.supremecourt.gov.uk/decided-cases/docs/UKSC_2009_0119_Judgment.pdf